

**Roma** - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06495860824

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

### **RICORSO**

Nell'interesse della Sig.ra **CARROZZO STEFANIA**, nata a Novoli (LE), il 10.04.1968, C.F. CRRSFN68D50F970O, residente ad Arnesano (LE), Via Manca n. 24, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- *Ricorrente*

### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *Resistenti*

### **E NEI CONFRONTI**

- **Bilello Vito**, inserito negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS di Milano per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** di cui al decreto prot. n. 11174 del 27 agosto 2021 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, con punteggio pari a 8;

- *Controinteressato*

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,**

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano prot. n. 10886 del 23 agosto 2021 con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**;

- delle GPS relative alla classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado** pubblicate dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano con decreto prot. n. 11174 del 27 agosto 2021, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto *“Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

- della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22 luglio 2021, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

- della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12 luglio 2021, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”* (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *«La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»*;
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

#### **E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

a disporre il reinserimento con riserva della stessa negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**.

Si premette in

#### **FATTO**

**1.** - L'odierna ricorrente è docente non di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, più precisamente in Spagna.

In riferimento a tale titolo, la stessa ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente ed è in attesa di ricevere il relativo provvedimento di riconoscimento.

**2.** - Per quanto rileva in questa sede segnalare, la ricorrente ha partecipato con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi

alla I fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS) di Milano, riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno e aperta altresì ai docenti **che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31 luglio u.s. e presentato la relativa istanza di riconoscimento**, figurando alla posizione n. 495.

Segnatamente, la ricorrente è stata ammessa a partecipare alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, il quale – in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo – ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale “Istanze Online” – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle GPS – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato/specializzato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

**3.** - In data 13 agosto 2021 l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano pubblicava le “Disponibilità per conferimento incarichi a tempo indeterminato da GPS ex art. 59 per ogni ordine e grado di Milano e Provincia”, evidenziando la disponibilità in relazione alla classe di concorso di interesse della ricorrente di **n. 498 incarichi ai sensi dell'art. 59.**

Conseguentemente, in data 18 agosto 2021 la ricorrente inviava domanda finalizzata alla c.d. “Informatizzazione nomine supplenze”.

**4.** – Sennonché, in data 23 agosto 2021, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano con decreto prot. n. 10886 ha escluso la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado.**

Nello specifico, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano in questione non ha ritenuto possibile l'inserimento della ricorrente negli elenchi di cui è causa sulla base di quanto previsto dal D.M. 51/2021.

Invero, secondo l'art. 1, comma 1, di tale decreto *«Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente».*

Tale disposizione, tuttavia, avrebbe dovuto essere interpretata in maniera conforme alla previsione legislativa presupposta, l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, oltre che all'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa, l'O.M. 60/2020. Tali atti, infatti, avrebbero imposto all'Amministrazione di consentire, **anche a coloro che hanno ottenuto il titolo specializzazione sul sostegno all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto**, di poter presentare domanda ed essere inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS.

Nonostante la chiarezza delle disposizioni legislative e regolamentari, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano ha escluso la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano, **a differenza di altri Ambiti Territoriali, come quelli afferenti all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo - in particolare l'Ambito Territoriale di Chieti Pescara – che, invece, in corretta applicazione della normativa di riferimento, hanno permesso ai docenti nella medesima situazione della ricorrente di inserirsi con riserva negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS di proprio interesse e non li hanno esclusi (!).**

**Quindi due comportamenti differenti rispetto a un'unica previsione normativa.**

4. - Ciò posto, preme rilevare che gli atti odiernamente impugnati sono altamente pregiudizievole per la ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento nelle graduatorie di proprio interesse è derivata l'impossibilità per la stessa di essere destinataria del conferimento di incarico ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 che **legittimamente** le sarebbe spettato in considerazione della sua posizione in graduatoria (**n. 495**) e degli incarichi che erano stati autorizzati (**n. 498**).

**Qualora la ricorrente non fosse stata illegittimamente depennata dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano sarebbe certamente rientrata fra i destinatari di uno di uno qualunque di detti incarichi**

5. - Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto emerge l'illegittimità dei provvedimenti odiernamente impugnati, i quali appaiono manifestamente pregiudizievoli delle prerogative dell'odierna ricorrente per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 59, COMMA 4, D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 1, D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2, COMMA 4-TER, D.L. 22/2020**

Gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge con riferimento all'**art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021** che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di I fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione, infatti, ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *«docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi **ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**»*.

Evidentemente, dunque, nell'alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da parte resistente che, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla Legge (l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021) e dalla O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume, *in primis*, dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”.

E infatti, l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che: “1. *Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021<sup>1</sup> possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]*”.

Sul punto, peraltro, già codesto Ecc.mo T.A.R. si è recentissimamente espresso affermando che «*il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale **OM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento***» (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, ord. del 10 ottobre 2021 n. 5291, resa nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 8478/2021).

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021 ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli “*conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente*”, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della “*relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*”.

Tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4, della medesima Ordinanza.

---

<sup>1</sup> Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021

Segnatamente, tale previsione dispone che “*Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858*”.

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in contrasto con quanto previsto dall'O.M. 60/2020 viola anche l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, nonché l'art. 59, comma 4, lett. a), D.L. 73/2021.

E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020, “4-ter. [...] *le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza**, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] **con ordinanza del Ministro dell'istruzione** [...] **al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti**”.*

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'Istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a “*le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, sia a “**l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti**”.

L'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esauendo il potere normativo del Ministero sul punto. La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di I e II fascia, oltre a d avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

Di contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'espunzione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020.

Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche *contra legem*.



Donde il primo motivo di ricorso.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO**

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa dell'odierna ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altro aspetto.

E invero, l'*agere* amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che la ricorrente ha subito rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio gli ambiti territoriali afferenti all'U.S.R. per l'Abruzzo, cui si è fatto riferimento in narrativa.

Tale Amministrazione, infatti, ha legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione della ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Donde il secondo motivo di ricorso.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

La ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza del controinteressato indicato in epigrafe, o, in alternativa, dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello della ricorrente. A tale istanza, ad oggi, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza delle suddette persone, si rende necessario che codesto Ecc.mo T.A.R., al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla ricorrente di ottenere il reinserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano per la classe di

concorso **ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado**.

Dall'illegittima espunzione, invero, derivano per la ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Appare evidente, infatti, che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale ma, altresì, quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro “dipendente”.

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

**Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito la ricorrente, la quale si è vista privata di un'opportunità lavorativa unica e irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione in ruolo indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021.**

La mancata concessione della misura cautelare esporrebbe la ricorrente a un gravissimo rischio consistente nella perdita dell'opportunità di ottenere incarichi a tempo determinato e indeterminato, con il conseguente danno di carattere professionale e patrimoniale che ne deriva.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero altresì di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito. Il pregiudizio subito dalla ricorrente è, quindi, di natura “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero a intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari

per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo Tribunale adito non adotti i provvedimenti cautelari richiesti.

\* \* \*

Per le ragioni esposte, previo accoglimento delle superiori istanze, si conclude affinché l'Ecc.mo T.A.R. Lazio - Roma voglia:

- **in sede cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare che permetta alla ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Milano e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Roma, 11 ottobre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale